



# IL RUOLO DELLA MEDICINA LEGALE NELL'ATTIVITA' CERTIFICATIVA DEL MEDICO: NORME, DUBBI, INCERTEZZE, PROBLEMI APERTI

*Certificati relativi alla guida di veicoli e  
obbligo/opportunità di segnalazione  
della patente di guida*

Ordine dei Medici di Venezia – 23 novembre 2024

# IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

245 articoli

**Regolamento** di attuazione

- 408 articoli
- 19 appendici





## ART. 115 C.D.S.

### Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali **deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici ...**

...

3. ... chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto ... alla sanzione amministrativa ...

## ART. 119 C.D.S.

### Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

**MA DA CHI?**

- Ufficio dell'ASL territorialmente competente
- Medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario
- Medico del Ministero della Salute
- Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
- Medico militare in SPE o in quiescenza
- Medico della Polizia di Stato
- Medico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali



## Art. 319. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida



- ...
3. Quando dalle constatazioni obiettive ... e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità **solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.**
  4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della **commissione medica locale** di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

...

# Il certificato anamnestico del medico di fiducia

**FAC-SIMILE certificato anamnestico patente**


SI CERTIFICA, SULLA SCORTA DEI DATI ANAMNESTICI E CLINICI IN MIO POSSESSO, CHE  
IL/LASIG./SIG.RA \_\_\_\_\_  
Codice FISCALE \_\_\_\_\_

DA ME IN CURA DA PIÙ / DA MENO (cancellare la voce che NON interessa) DI UN ANNO,  
**PRESENTA / NON PRESENTA** (cancellare la voce che NON interessa) PREGRESSE CONDIZIONI MORBOSE CHE POSSONO COSTITUIRE UN RISCHIO ATTUALE PER LA GUIDA, IN RIFERIMENTO A:

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO (Se si, specificare diagnosi)	SI	NO
DIABETE MELLITO	SI	NO
SISTEMA ENDOCRINO (Se si, specificare diagnosi)	SI	NO
SISTEMA NEUROLOGICO (Se si, specificare diagnosi)	SI	NO
PATOLOGIE PSICHICHE (Se si, specificare diagnosi)	SI	NO
EPILESSIA	SI	NO
CONDIZIONI DI DIPENDENZA DA: ALCOL / SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE (Cancellare la voce che non interessa)	SI	NO
APPARATO URO-GENITALE: insufficienza renale grave	SI	NO
SANGUE ED ORGANI EMPOIETICI: Sindromi emofiliache, linfomi o leucemie in trattamento (specificare)	SI	NO
APPARATO OSTE-ARTICOLARE: gravi alterazioni anatomiche o funzionali	SI	NO
ORGANI DI SENSO: gravi patologie visive evolutive	SI	NO

DATA \_\_\_\_\_

<p style="text-align: center;">TIMBRO DEL MEDICO</p> <p style="font-size: small;">con indicazione eventuale specializzazione posseduta e numero regionale se medico di assistenza primaria</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DEL MEDICO</p>
--	---



**Ministero della Salute**  
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE,  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita - radioprotezione  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute  
DGPREV  
0046247-P-05/11/2010  
1 4 0 4 2 2  
7978675

Registro-classif.  
DGPREV.11/P/2010/... 4.5.10.2.2  
Allegati: 1

➤ Alla Giunta Regionale  
Lombardia  
Direzione Generale  
di Sanità Unità organizzativa  
Governo della Prevenzione  
e Tutela Sanitaria.  
Via Pola 9/11  
20124 Milano

➤ Alla Regione Toscana  
Direzione Generale Diritti  
di cittadinanza  
Coesione sociale Settore

**OGGETTO:** Quesiti applicativi comma 2 ter e comma 3 Art. 119 Codice della

La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto alcune modifiche al Codice della strada, tra cui in particolare l'introduzione del comma 2-ter e la modifica al comma 3 dell'articolo 119, che detta disposizioni in tema di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida, di seguito riportati:

*"comma 2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.*

*Comma 3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia"*

In riferimento a tali modifiche sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti interpretativi riassumibili nei seguenti punti:

- a) se l'obbligatorietà del certificato medico previsto al comma 2-ter sia immediatamente vigente o meno;
- b) se l'obbligatorietà della presentazione di tale certificazione sia riferita al solo esame di guida per il conseguimento della patente o se invece tale obbligo riguardi eventualmente anche il rinnovo della patente di guida;
- c) se sia già in vigore la previsione riguardante la produzione del certificato del medico di fiducia, chi si intenda con tale definizione (se il medico di libera scelta o un qualsiasi sanitario), quali sono i precedenti morbosità da certificare e con quali modalità, se vi sia obbligatorietà o meno di produrre tale attestazione;

2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto ... rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è **ammesso ricorso** nei modi consentiti dall'ordinamento.

**Art. 331. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**  
**Attestazione dei requisiti di idoneità**  
**psicofisica alla guida dei veicoli a motore**



# LE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI

## ART. 119 C.D.S.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da **commissioni mediche locali** ... nei riguardi:


**a) dei mutilati e minorati fisici.** Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze. ...

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

**d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;**

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.



# COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA

## ART. 119 C.D.S.

...

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai **competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano** che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti

...

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

...

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.



# COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA

## ART. 330 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. Le commissioni mediche locali sono costituite ... presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
2. La commissione è composta da **un presidente, due membri effettivi** e almeno due supplenti, ..., devono appartenere ad amministrazioni diverse.
- ...
5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per **minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale**, la composizione ... è integrata da un **medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione**, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcolologo.



# ART. 330 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

...

9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. **L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.**

...

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, **i certificati** delle commissioni mediche locali devono essere **consegnati agli interessati** previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

...



# STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Esame clinico generale

Esame specialistico


Esame pratico (prova al simulatore di guida)

Esame psicoattitudinale – valutazione psicodiagnostica

## ART. 320. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### Malattie invalidanti

1. Le malattie ed affezioni riportate nell'Appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, **escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.**



## APPENDICE II

### Malattie invalidanti

#### **C. Malattie endocrine.**

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

#### **H. Malattie dell'apparato urogenitale.**

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.


#### **H-bis. Trapianti di organo**

Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida.

## ART. 321. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### Efficienza degli arti

1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, **alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti**. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare **la forza o la rapidità** dei movimenti necessari per **eseguire con sicurezza** tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata **senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi**.





## Art. 128 CdS

### Revisione della patente di guida.

- 1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono **obbligati** a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore ... i soggetti ... sono tenuti alla revisione della patente di guida ... valutata dalla CML ... sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
- 1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

## Art. 4 Decreto 29.01.09 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- 2. Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa essere venuta meno l'idoneità psico-fisica alla guida, l'I.N.P.S. comunica alla Motorizzazione civile l'esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

## ART. 328. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D



1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, **purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.**

## Art. 329. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### Patenti speciali delle categorie C e D

3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.

1. Giudizio monocratico o CML
2. Valutazione finalizzata a individuare deficit di funzione
3. Possibilità di partecipare come medico di fiducia
4. Obbligo di segnalazione

**TAKE HOME MESSAGES**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



## **Art. 322. Regolamento di Attuazione**

### **Requisiti visivi**

- 1.** Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possieda campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
- 2.** Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
- 3.** Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
- 4.** In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
- 5.** Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
- 6.** Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
- 7.** Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
- 8.** L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto.
- 9.** Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.
- 10.** Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
- 11.** Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
- 12.** Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
- 13.** Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

## Art. 323. Regolamento di Attuazione

### Requisiti uditivi

- 1.** Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
- 2.** La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice.
- 3.** Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

## **Art. 324. Regolamento di Attuazione**

### **Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali**

**1.** Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

**2.** Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del Codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.

## Art. 325. Regolamento di Attuazione

### Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

**1.** Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

**a)** i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

**b)** coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

**c)** coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;

**d)** coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

**2.** Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.

**3.** Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

**4.** Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonchè sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonchè sufficiente visione binoculare.

**5.** I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.

**6.** Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D.

## Art. 326. Regolamento di Attuazione

### Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purchè i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.
2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati.
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

## **Art. 341. Regolamento di Attuazione**

### **Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale**

- 1.** La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.
- 2.** L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dell'Interno sentito il ministro dei Trasporti.
- 3.** Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.
- 4.** Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:
  - a)** un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
  - b)** un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;
  - c)** un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.
- 5.** Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.
- 6.** I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.
- 7.** La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.
- 8.** La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al prefetto che l'ha rilasciata.